

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO ALLA CONSERVAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI PROTETTI**

Il Municipio di Locarno,

visti la Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, il Regolamento cantonale sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004, l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale e l'art. 112 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990,

**ordina:**

## **CAPITOLO 1 Norme introduttive**

### **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup>La presente ordinanza ha quale scopo la partecipazione del Comune ai costi di conservazione degli edifici e degli impianti protetti a livello pianificatorio, disciplinando le modalità di erogazione.

<sup>2</sup>L'ordinanza è applicabile per le facciate di valore sottoposte a vincolo di conservazione e per i beni culturali protetti a livello locale.

### **Art. 2 Importo e forma**

<sup>1</sup>Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi:

- a) importanza dell'edificio o impianto;
- b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni e oneri;
- c) situazione economica del proprietario;
- d) vantaggi conseguibili dal proprietario in seguito dei lavori;
- e) stato di conservazione e manutenzione del bene.

<sup>2</sup>Il contributo, che può ammontare al massimo al 15% della spesa riconosciuta, ritenuto un massimo di 20'000. – CHF. Esso può di principio assumere queste forme:

- a) sussidio, nel limite del credito disponibile per l'anno di competenza;
- b) esenzione di tasse di occupazione del suolo pubblico.

**Art. 3**  
**Condizioni e oneri**

Nell'assegnare il contributo, il Municipio può imporre condizioni e oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene.

**Art. 4**  
**Revoca e restituzione**

<sup>1</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione:

- a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;
- b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;
- c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.

<sup>3</sup>L'obbligo di restituzione dei contributi, dove si tratta di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà; lo stesso è garantito da ipoteca legale con iscrizione nel Registro fondiario.

**CAPITOLO 2**  
**Disposizioni amministrative**

**Art. 5**  
**Procedura**

La domanda scritta di contributo deve essere inoltrata al Municipio, corredata del progetto di intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta del Municipio, ogni altro complemento o giustificativo necessario all'istruzione della pratica.

**Art. 6**  
**Competenze**

Il Municipio è competente nell'applicazione della presente Ordinanza.

**Art. 7**  
**Erogazione**

<sup>1</sup>Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dal Municipio; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle condizioni poste.

<sup>2</sup>Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.

**Art. 8**  
**Ricorsi**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAmM.

**CAPITOLO 3**  
**Disposizioni finali**

**Art. 9**  
**Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore**

Adottata con risoluzione municipale n°. 11163 del 27 ottobre 2020. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 25 gennaio 2021 al 24 febbraio 2021. Entrata in vigore il 25 febbraio 2021.